



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.8

DEL 25/03/2021

ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a. (AIR Società per Azioni spa) e approvazione della convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 20.00 in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. dd.17.3.2020, presso la sede municipale ove è presente il Presidente del Consiglio, a seguito di regolare convocazione si è riunito in seduta pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Signori Consiglieri:

	Pres.	Assente ingiust.		Pres.	Assente ingiust.
1) Casagrande Susanna	X		2) Concin Mariano		X
3) Dalfovo Michele	X		4) Dalla Brida Danilo		X
5) De Vigili Giorgio	X		6) Devigili Danilo		X
7) Franzoi Mattia	X		8) Gasperetti Bruno		X
9) Girardi Christian	X		10) Kaisermann Alessio		X
11) Martinatti Sara	X		12) Merlo Nicola		X
13) Pellegatti Matteo	X		14) Roncador Rosa		X
15) Tait Andrea	X		16) Tortolo Federico		X
17) Weber Marco	X		18) Zenari Carlotta		X

Assiste, la Vicesegretaria generale ELISABETTA BRIGHENTI, collegata in videoconferenza.

Il Presidente e la Vicesegretario attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dd. 9.4.2020 prot.n.3230 e che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel Decreto stesso.

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto dell'Azienda Intercomunale Rotaliana s.p.a. (AIR Società per Azioni spa) e approvazione della convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

PREMESSO E RILEVATO che:

l'Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni S.p.A. (AIR Società per Azioni S.p.A.), è una società multi-servizi a capitale interamente pubblico creata nell'anno 2002 con la trasformazione in società per azioni della "Azienda Intercomunale Rotaliana – Consorzio", costituita nel 1998 dai Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona e S. Michele all'Adige (soci fondatori). La società opera nel settore della distribuzione dell'energia elettrica, della gestione del servizio idrico integrato, nonché della costruzione e manutenzione degli impianti relativi al servizio di illuminazione pubblica. Nell'anno 2008 entra a far parte della società anche il Comune di Tuenno (ora Comune di Ville d'Anaunia). Al fine di poter estendere la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di illuminazione pubblica anche agli altri Comuni facenti parte della Comunità della Rotaliana Königsberg, nell'anno 2014 è stata creata una categoria speciale di azioni ("azioni speciali") che ha consentito l'entrata nella società anche dei Comuni di Lavis, Roverè della Luna e Terre d'Adige.

Il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124/2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche" (c.d. "Legge Madia di Riforma della P.A.) e le Linee Guida - vincolanti - adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), approvate in data 15 febbraio 2017, hanno prescritto l'adeguamento degli Statuti delle società cd. "*in house providing*" alla disciplina stabilita dalle norme sopravvenute che i Comuni soci e il Consiglio di amministrazione della società hanno provveduto ad approvare nel corso dell'anno 2017. Contestualmente si è ritenuto necessario provvedere anche alla modifica della convenzione fra i Comuni soci dell'Azienda intercomunale contenente i Patti Parasociali.

Si evidenzia che A.I.R. S.p.A. ha natura di società *in house providing* ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano.

Le modifiche allo Statuto e alla Convenzione contenente i Patti parasociali di cui sopra sono state introdotte al fine di confermare la natura giuridica di AIR SpA quale società *house providing* e di soddisfare quindi tutte le condizioni, stabilite dall'articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che consentono di non essere assoggettata alla disciplina dettata dal Codice e dunque operare come società *in house* ed in particolare:

- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati, le quali non comportano controllo o potere di voto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- l'amministrazione aggiudicatrice (nel caso specifico i Comuni soci) esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

L'art. 192 del Codice dei contratti pubblici prevede altresì che presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) è istituito un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui al sopracitato art. 5. Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2021 Prop. n. 7566 pag. 2 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

L'iscrizione avviene su domanda dopo che ANAC ha verificato l'esistenza dei requisiti. La presentazione della domanda consente alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare affidamenti diretti dei contratti alla società *in house*.

Il Comune di Mezzolombardo, in qualità di ente capofila dei Comuni che partecipano ad AIR S.p.A., ha quindi provveduto nel marzo del 2018 a presentare ad ANAC la domanda di iscrizione in detto elenco. In relazione a tale domanda ANAC, con nota di data 7 maggio 2020 e successiva di data 3 febbraio 2021, ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 5.2 delle Linee Giuda ANAC n. 7 del 20 settembre 2017. In esito alla fase istruttoria del procedimento di iscrizione si è rilevato necessario procedere ad alcune modifiche dello Statuto ed all'approvazione di una nuova Convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto in sostituzione del meccanismo dei Patti parasociali. In particolare le modifiche si possono così sintetizzare:

- a) eliminazione dall'oggetto sociale del punto 2.2. lett. i) dello Statuto che prevede la possibilità di "acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano" in quanto ritenuto non funzionale con le finalità istituzionali della società;
- b) modifica dell'art. 2.3 dello Statuto meglio specificando l'obbligo della Società di espletare oltre l'80% del fatturato nei confronti degli enti pubblici soci;
- c) modifica dell'art. 6 dello Statuto con l'aggiunta del punto 6.5 che stabilisce che i soci esercitano il controllo analogo della Società, in relazione agli affidamenti diretti attribuiti alla società stessa da parte dei Comuni, attraverso lo strumento della Conferenza Intercomunale del controllo analogo come prevista dall'apposita Convenzione tra i Comuni soci mediante la quale gli stessi esercitano un'influenza determinante sulla Società attraverso poteri di indirizzo strategico e di controllo ex ante, in itinere ed ex post sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società;
- d) modifica dell'art. 22.1 dello Statuto in modo da chiarire che l'Organo amministrativo che gestisce la Società svolge il proprio ruolo nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi generali stabiliti dai soci nella Conferenza Intercomunale;
- e) adozione di una nuova Convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti diretti attribuiti alla società stessa da parte dei Comuni. La convenzione va a sostituire il meccanismo dei Patti parasociali. Questa Convenzione prevede un organo cui partecipano tutti i Comuni sottoscrittori, chiamato Conferenza Intercomunale del Controllo Analogico (in sigla Conferenza ICA), che delibera sugli argomenti che abbiano carattere strategico e di indirizzo generale sugli obiettivi della Società.

Le modifiche proposte allo Statuto e la nuova Convenzione intercomunale per l'esercizio del controllo analogo congiunto sono pertanto finalizzate a garantire che le norme statutarie e gli accordi fra gli enti siano conformi allo schema che il legislatore ha disegnato per le società "*in house*" e quindi a permettere di poter continuare ad affidare direttamente alla società partecipata le forniture di beni e servizi ed i lavori per i quali la normativa sopra richiamata prevede l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 192 del Codice dei contratti.

Data la necessità di modificare lo Statuto, le Amministrazioni hanno colto l'occasione per proporre l'adeguamento dell'oggetto sociale introducendo l'eventuale possibilità per la società di occuparsi di servizi relativi alle attività di cogenerazione e teleriscaldamento, all'erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia – gestione calore" e alla realizzazione e gestione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (cfr. art. 2 lettere. d, e, f). Sono state inoltre inserite le attività di centralizzazione delle committenze (art. 2 lett. q) e la possibilità di svolgere attività di studio e progettazione nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia (art. 2 lett. r). Infine alla società viene assegnato l'ulteriore compito di conseguire, quale società benefit, diverse finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse (art. 2.3).

Il provvedimento non ha diretti riflessi economici rimanendo invariato l'assetto proprietario e la nuova convenzione intercomunale rafforza il controllo analogo sulla società da parte degli enti che possiedono quote minoritarie.

I documenti definitivi che si propongono all'approvazione sono stati condivisi dai Sindaci dei comuni soci, in particolare nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 4 marzo 2021, come comunicato all'ente da AIR S.p.A.

Si chiede anche l'immediata eseguibilità del provvedimento dato che l'assemblea dei soci verrà convocata a breve ed è necessario che il Sindaco si presenti munito dei poteri necessari sulla base della deliberazione del Consiglio comunale.

QUANTO SOPRA premesso e rilevato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Presidente della società intervenuto per l'occasione ad illustrare la proposta di modifica in oggetto;

SEGUITANE ampia discussione, di cui al processo verbale di seduta, cui si rinvia;

VISTA la L.P. n. 6/2004 e s.m.;

VISTO il D.Lgs n. 50/2006 ed in particolare l'art. 5;

VISTA la L.P. n. 19/2016 ed in particolare l'art. 7;

VISTO il D.lgs. decreto legislativo n. 175/2016;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 , n. 2 e s.m.;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3 lett. e) ed h) del Codice degli Enti locali;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Affari generali - dott. Valerio Bazzanella;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze – Elisabetta Brighenti;

CON voti favorevoli 14, astenuti 4 (Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber e Zenari), contrari 0, espressi per appello nominale e resi separatamente (favorevoli 14, astenuti 4 - Dalla Brida, Devigili Danilo, Weber e Zenari - contrari 0), con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, per le ragioni sopra evidenziate,

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche allo Statuto dell’Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni S.p.A., in forma abbreviata AIR Società per Azioni S.p.A., nel testo allegato sub lettera A alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare la Convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, S. Michele all’Adige, Lavis, Roveré della Luna, Terre d’Adige e Ville d’Anaunia per l’esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società *in house* Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni S.p.A. – AIR Società per Azioni S.p.A., nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge, nel testo allegato sub lettera B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa sostituisce la convenzione relativa ai patti parasociali precedentemente sottoscritta;
3. di autorizzare il Sindaco pro tempore o suo delegato ad esprimere voto favorevole a tali proposte nell’Assemblea della società ed eseguire tutti gli atti necessari ad attuare la volontà del Consiglio;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
5. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell’articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

VB/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mariano Concin

f.to digitalmente

IL VICESEGRETARIA GENERALE
Elisabetta Brighenti

f.to digitalmente